

DUR. N. 1099/02
INTEGRATA CON
DUR. N. 1194/02

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2460.2002

=====

ADDI' 2460.2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SPORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

TUTTI PRESENTI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1099

Proposta di legge regionale concernente:
"Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni, recante norme in materia di aree naturali protette".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, recante norme in materia di aree naturali protette".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2002, n.111 "L.R. 1.7.96, n.25 - determinazione degli obiettivi relativi all'anno 2002 da attribuire alle direzioni dei dipartimenti, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali." con la quale sono stati assegnati all'Assessorato all'Ambiente gli obiettivi programmatici per l'anno 2002 tra cui l'obiettivo di potenziamento del controllo sugli enti di gestione delle aree naturali protette, nonché sugli altri enti strumentali regionali (A.R.P.A. Lazio, A.R.P., A.R.D.I.S.);

CONSIDERATO che a seguito del monitoraggio e vigilanza effettuati sugli organi di gestione delle aree naturali protette è stata riscontrata una tendenziale inadeguatezza dei metodi di gestione amministrativa degli enti parco;

CONSIDERATO, inoltre che a questo Assessorato sono pervenute, da parte di amministrazioni locali, richieste di modifica alla suddetta legge, relativamente agli articoli che disciplinano la gestione e la regolamentazione delle aree naturali protette istituite nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito di una analisi approfondita effettuata dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, sulla base delle risultanze di uno studio predisposto dall'Agenzia Regionale per i Parchi relativo allo stato di attuazione delle aree protette e al conseguente avvio dell'adeguamento dello schema del Piano Regionale dei Parchi, è stata evidenziata la necessità di procedere alla definizione di una ulteriore tipologia di area da sottoporre a vincolo, collocandola all'interno del già previsto "monumento naturale", individuata in funzione degli obiettivi gestionali per essa identificati, e finalizzata alla conservazione delle caratteristiche del paesaggio rurale ed alla valorizzazione e sostegno delle produzioni agro-pastorali sostenibili, in cui può essere consentita l'attività venatoria secondo la normativa di legge.

CONSIDERATI in particolare gli articoli nn: 6 "Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria", 10 "Aree contigue", 14 "Consiglio direttivo e presidente", 15 "Collegio dei revisori dei conti", 24 "Direttore dell'ente di gestione", 40 "Aree naturali protette nel territorio del nel territorio del comune di Roma" della sopracitata legge regionale n.29/97;

RITENUTO necessario, al fine di un'adeguata e razionale gestione delle aree naturali protette regionali, finalizzata ad un reale sviluppo del territorio compatibile con la tutela delle risorse ambientali, sottoporre al Consiglio Regionale la proposta di legge di modifica e/o integrazione dei citati articoli della legge regionale n.29/97, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;



CONSIDERATO che tale proposta di legge è stata definita sotto il profilo tecnico-giuridico, d'intesa con la struttura proponente, dalla struttura di consulenza sulla produzione legislativa della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che tale proposta di legge regionale è stata sottoposta all'esame della Conferenza Regione Autonomie Locali in data 16 luglio 2002;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Modifiche alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, recante norme in materia di aree naturali protette", composta da n.7 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di stabilire che eventuali emendamenti alla proposta di legge di cui al punto 1), proposti dal Comune di Roma, saranno trasmessi alla competente Commissione Consiliare.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997 N.29 RECANTE NORME IN
MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"**

RELAZIONE

La proposta di legge regionale, che si pone all'approvazione del Consiglio, su proposta dell'Assessorato all'Ambiente, nasce dalla necessità di adeguare la normativa relativa alle aeree naturali protette regionali alle necessità reclamate dalle comunità locali e dalle organizzazioni sociali e produttive presenti sul territorio, prendendo in considerazione varie problematiche legate sia alla gestione degli enti parco sia al ridimensionamento della superficie di territorio sottratto all'attività faunistica venatoria.

A seguito di una analisi approfondita che è stata effettuata dall'Assessorato all'Ambiente, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per i Parchi, sullo stato di attuazione delle aree naturali protette del Lazio è stata evidenziata la necessità del passaggio da una politica di mera applicazione di vincoli sul territorio ad una attività di promozione di sviluppo compatibile con la tutela delle risorse ambientali.

Da ciò si è ritenuto opportuno procedere alla definizione di una ulteriore tipologia di area da sottoporre a vincolo, collocandola all'interno del già previsto "monumento naturale", individuata in funzione degli obiettivi gestionali per essa identificati, e finalizzata alla conservazione delle caratteristiche del paesaggio rurale ed alla valorizzazione e sostegno delle produzioni agro-pastorali sostenibili, in cui può essere consentita l'attività venatoria secondo la normativa di legge.

Infatti, si deve tenere presente quanto ravvisato dal Commissario di Governo nella Regione Lazio con telegramma del 19.11.1999 in sede di approvazione della legge regionale di istituzione del Parco Naturale Regionale del Complesso lacuale Bracciano-Martignano, nel quale si raccomanda "che venga rapidamente ricondotto alla soglia massima del 30% il limite di territorio provinciale sottratto all'attività faunistica venatoria".

Pertanto, la definizione di questa ulteriore tipologia di area, nella quale si applicano tutte le misure di salvaguardia di cui all'art.8 della legge regionale n.29/97, ma all'interno della quale è consentita l'attività venatoria, può consentire, ove le caratteristiche naturali lo consentano, una revisione dei perimetri di parchi e/o riserve naturali e dare pertanto attuazione a quanto raccomandato dal Commissario di Governo.

Ulteriore modifica necessaria per far fronte alle prescrizioni del Commissario di Governo è quella relativa all'articolo 10, concernente le "aree contigue".

Con la proposta che si pone all'esame del Consiglio Regionale, è consentito l'esercizio venatorio nell'area contigua, da svolgersi nella forma della caccia controllata secondo quanto disposto dalla L.R. 2/5/1995 n.17, nel caso in cui l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di un'azienda faunistico-venatoria.

Inoltre, a seguito di una attenta verifica sull'attività degli attuali enti gestori delle aree naturali protette regionali, al fine della conseguente valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, è emersa una carenza di capacità gestionale ed una non rappresentatività delle reali esigenze del territorio, nonché, in alcuni casi, l'impossibilità di un regolare funzionamento e svolgimento dei compiti demandati dalla legge regionale.




Pertanto, con questa proposta legislativa viene prevista la modifica della composizione dei consigli direttivi degli enti di gestione e la durata in carica degli organi dell'ente, compreso il collegio dei revisori dei conti, favorendo la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali con l'eliminazione dell'incompatibilità del membro del consiglio direttivo con la carica di sindaco, e legando la durata del mandato a quello del Presidente della Giunta Regionale.

Inoltre, viene adeguato il numero dei membri del consiglio direttivo dell'ente Roma Natura al numero dei consigli direttivi degli altri enti parco (7 membri), effettuando così un atto dovuto per garantire un'omogeneità di funzionamento.

Infine, viene nuovamente proposto l'emendamento già approvato con L.R. n.10/2001 e successivamente abrogato con L.R. n.24/2001, che prevede la nomina del direttore da parte del Presidente della Giunta Regionale su una rosa di tre nomi scelti dal consiglio direttivo ed individuati tra soggetti iscritti all'albo nazionale e/o regionale dei direttori, da istituirsi.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ALLEG. alla DELIB. N. 1099
DEL 2 AGO. 2002

[Handwritten signature]

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE NORME
IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

ART. 1

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di aspetti paesaggistici rurali e da attività agricole tradizionali."

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni le parole: "nonché, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43", sono soppresse.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Handwritten signatures and initials:
A large, stylized signature in the center.
A smaller signature to the right.
A signature at the bottom right.
A small mark or signature at the bottom right.


ART. 2

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è
sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il
territorio di un'azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si
svolge nella forma della caccia controllata, secondo la disciplina di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e nel rispetto dell'indice
di densità venatoria stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della citata legge. In tali
casi i piani di assestamento e di prelievo previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera a)
della l.r. 17/1995, sono approvati dalla provincia d'intesa con l'organismo di gestione
dell'area naturale protetta."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 3

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni)

1. L'articolo 14 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"ART. 14

(Consiglio direttivo e presidente)


1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, così designati:

- a) uno, con funzioni di presidente, dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendoli tra soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di sviluppo rurale e di pianificazione della fauna selvatica, indicati dalle associazioni di ambito operanti a livello regionale;
- b) quattro dalla comunità di cui all'articolo 16, individuandoli uno nel presidente della comunità stessa e tre, con voto limitato, anche tra non consiglieri, tenuto conto, in particolare, delle realtà associazionistiche locali e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d'intesa tra loro;
- d) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato.

2. Spetta al consiglio direttivo:

- a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
- b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 3)

- c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
- d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

3. Il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza istituzionale.

4. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vicepresidente, su proposta del presidente.

5. L'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:

- a) membro del Consiglio e della Giunta regionali;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
- c) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, inoltre, al suo insediamento. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati cinque dei componenti previsti.

7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito. Il consiglio direttivo prosegue le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo organo, che è costituito entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 3)

della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 4

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, altresì, al suo insediamento. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito. Il collegio dei revisori dei conti prosegue le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo organo, che è costituito entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 5

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni è
sostituito dal seguente:

"1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale,
che lo sceglie, su proposta del consiglio direttivo, in una rosa di tre candidati individuati
tra soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, come
modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 o in un elenco regionale, da approvarsi
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, contenente nominativi di persone
dotate di professionalità o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere."



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 6

(Modifica all'articolo 40 della legge regionale
6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni)


1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive
modificazioni è sostituita dalla seguente:

"b) il consiglio direttivo così composto:

- 1) tre rappresentanti del Comune di Roma;
- 2) un rappresentante della Provincia di Roma;
- 3) due rappresentanti designati rispettivamente uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato e uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 4) un rappresentante designato dal Consiglio regionale su due terne di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scelti tra soggetti particolarmente esperti in materia archeologico-naturalistica."



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 7

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di rendere conformi i consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali alle previsioni degli articoli 14, 15 e 40 della l.r. 29/1997, come da ultimo modificata dalla presente legge, i consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti attualmente in carica sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dai citati articoli 14 e 15.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

